



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 18 del 25.02.2009

ART 1

Oggetto del regolamento.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio erogato presso il domicilio di soggetti anziani e/o disabili non completamente autosufficienti e svolto da personale qualificato, in possesso del diploma di operatore socio-sanitario o di titoli equivalenti, che lavora con professionalità, riservatezza e rispetto.

ART 2

Finalità del Servizio.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare consiste in un insieme di prestazioni ed interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona allo scopo di:

- favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare il più a lungo possibile;
- sviluppare e recuperare le capacità residue;
- supportare e sostenere la famiglia anche attraverso la valorizzazione delle risorse della rete parentale.

ART 3

Destinatari del Servizio.

Il Servizio è rivolto ad anziani e diversamente abili in particolari situazioni di difficoltà residenti a Cassano Magnago o temporaneamente dimoranti presso famiglie residenti a Cassano Magnago.

Nella valutazione delle richieste viene data la precedenza alle persone anziane e/o disabili sole con diagnosi mediche o disabilità gravi, dove l'aiuto dei parenti è insufficiente ad affrontare autonomamente la situazione.

ART 4

Gestione, controllo e verifica del Servizio.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è gestito dal Comune di Cassano Magnago in parte in economia ed in parte mediante appalto.

ART. 5

Prestazioni effettuate con il supporto dell'assistente socio-assistenziale

Il Servizio prevede diversi interventi in relazione al bisogno rilevato:

1) cura della persona:

- a. aiuto nell'igiene personale;
- b. interventi finalizzati allo sviluppo e al mantenimento delle capacità residue;

2) controllo della salute:

- a. aiuto nella somministrazione di farmaci su indicazione dei medici curanti con particolare riferimento agli aspetti di rischio;
- b. monitoraggio delle condizioni psico-fisiche;
- c. effettuazione di piccole medicazioni su indicazioni del medico curante;

3) cura dell'ambiente domestico

a. cura dell'igiene dell'ambiente.

Ulteriori prestazioni complementari a quelle sopra descritte che possono essere erogate dal Comune, anche in collaborazione con altri Servizi, Aziende e Strutture, sono:

- consegna pasti caldi;
- telesoccorso;
- centri diurni.

Il Comune collaborerà all'attuazione di tutte le prestazioni aggiuntive che vengono erogate dai Servizi Sanitari (ADI) alle categorie sopra descritte.

ART. 6

Orari del servizio

Il servizio si svolge nei giorni della settimana dal lunedì al venerdì prevalentemente dalle ore 7:30 alle ore 13:30. In caso di previsione nel piano individuale di intervento (vedi art.7) il servizio è disponibile anche in orario pomeridiano, o nei giorni festivi e prefestivi, compatibilmente con le risorse operative del servizio e le disponibilità di bilancio

Gli orari di cui sopra saranno suscettibili di modifica in conseguenza di eventuali variazioni d'orario da determinare da parte dell'Ufficio Servizi Sociali a seguito della valutazione dei casi.

ART 7

Modalità di accesso

I soggetti che intendono fruire del Servizio presentano apposita istanza al Servizio Sociale.

La domanda può essere inoltrata in forma diretta dall'interessato oppure in forma indiretta, da parte di parenti, da personale operante nelle strutture sociosanitarie presenti sul territorio o infine dai medici di base.

Nei casi in cui l'intervento venga richiesto da terzi, il Comune dovrà informare la persona interessata, acquisendone il consenso, qualora non ricorra lo stato di incapacità a provvedere a se stesso.

La richiesta redatta su apposito modello deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione ISEE (in corso di validità alla data della richiesta);
- verbale di invalidità civile (se posseduto);
- documentazione sanitaria attestante lo stato generale di salute;
- codice fiscale;
- tessera sanitaria;
- ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile per la valutazione del caso.

A fronte dell'istanza, l'Assistente Sociale del Comune, dopo aver effettuato un colloquio e, dove necessario, una visita domiciliare, redige una relazione nella quale è definito il relativo piano individuale di intervento.

Non appena le risorse disponibili lo consentano, previa approvazione del Responsabile dell'Area Attività alla Persona del Comune, il Servizio di Assistenza Domiciliare è attivato, dandone comunicazione scritta all'interessato e determinandone l'eventuale compartecipazione economica.

ART 8

Compartecipazione a carico degli utenti.

Il richiedente ammesso alle prestazioni assistenziali partecipa ai costi di gestione del Servizio mediante la corresponsione di una quota determinata in relazione alle prestazioni erogate ed al parametro ISEE di appartenenza.

Le fasce di reddito e le corrispondenti quote di compartecipazione sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

L'Ufficio Servizi Sociali emette con cadenza mensile apposito bollettino di pagamento da effettuare presso la Tesoreria del Comune di Cassano Magnago.

La mancata presentazione dell'attestazione ISEE comporterà l'applicazione della tariffa massima del Servizio.

ART. 9

Criteri generali per la determinazione delle tariffe a carico degli utenti del servizio

Il metodo contributivo per chi usufruisce del servizio fa riferimento all'attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente.

Le fasce sono elaborate garantendo l'esenzione dalla compartecipazione a coloro che presentano una attestazione ISEE pari o inferiore al valore del "minimo vitale", inteso come soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare del richiedente non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Cassano Magnago assume:

- quale valore economico del "minimo vitale", lo stesso importo ISEE di € 6.000,00 previsto già dal Ministero dell'Economia e Finanze per l'erogazione della carta acquisti.
- quale importo al di sopra del quale è previsto il pagamento totale del servizio la soglia ISEE di € 23.000,00 già prevista dalla Regione Lombardia come limite massimo per l'assegnazione di un alloggio a canone moderato.

Il costo massimo a carico dell'utente viene determinato a scalare secondo cinque fasce comprensive dei valori limite sopra riportati.

ART 10

Sospensione, revoca o cessazione del Servizio.

Viene garantita la sostituzione nei periodi di assenza del personale per ferie o malattia, prioritariamente per i casi più gravi e sempre compatibilmente con le disponibilità operative del servizio e delle risorse di bilancio.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere revocato qualora:

- vengano conseguiti gli obiettivi prefissati nel piano individuale di intervento;
- cessino le condizioni che ne avevano determinato l'attivazione;
- vengano a mancare le condizioni indispensabili per un'efficace erogazione dell'intervento e/o per assenza di collaborazione da parte dell'utente e dei suoi familiari.

Il Servizio cessa necessariamente in caso di:

- cambio del Comune di residenza;
- richiesta da parte dell'utente o di chi ne fa le veci;
- ricovero in istituto;

- decesso.

ART 11

Rinvio.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme nazionali e regionali vigenti in materia.

ART 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione e sarà consultabile anche sul sito internet del Comune.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari e/o gli atti amministrativi comunali in contrasto con i principi e le disposizioni contenute nel presente regolamento.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.